



## **Decreto federale concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente**

del 18 marzo 2015

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 2015<sup>2</sup> sulla cartella informatizzata del paziente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per il finanziamento degli aiuti finanziari di cui agli articoli 20–23 della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente è stanziato un credito d'impegno unico di 30 milioni di franchi al massimo per una durata di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore di detti articoli.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2014

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS 101  
2 RS 816.1  
3 FF 2013 4559

